

COMUNE DI CAINO

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA	3
ART. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 3 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	4
ART. 4 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO	5
ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI	6
ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO	8
ART. 7 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETEN- ZIONE	9
ART. 8 - COMMISURAZIONI E TARIFFE	10
ART. 9 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO	10
ART. 10 - AGEVOLAZIONI	11
ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE	12
ART. 12 - DELIBERAZIONI DI TARIFFA	12
ART. 13 - DENUNCE	13
ART. 14 - ACCERTAMENTO	14
ART. 15 - RISCOSSIONE	14
ART. 16 - POTERI DEI COMUNI	14
ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	14
ART. 18 - RIMBORSI	15
ART. 19 - SANZIONI	15
ART. 20 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO	16
ART. 21 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALE E TRANSITORIE	17
ART. 22 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE	18

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA

Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (urbani ed assimilati di cui all'art. 3) nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art. 2.

Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa annuale, da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento, nonché del Decreto Legislativo 507/1993 e della legge 164/1994.

Per le ipotesi di cui al successivo art. 20 si applica, in luogo della tassa annuale, una tassa giornaliera di smaltimento, con i criteri e le modalità ivi previsti.

ART. 2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.

1 - Per quanto attiene i limiti delle zone in cui il servizio viene espletato in regime di privativa, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire, alla frequenza della raccolta, si fa rinvio al regolamento del servizio di nettezza urbana adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 915/1982.

2 - Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa per i locali e le aree situati a una distanza superiore a quella minima prevista dal regolamento di nettezza urbana, ma inferiore al doppio di detta distanza minima.

Gli occupanti o detentori di insediamenti situati fuori dell'area di raccolta definita nel regolamento del servizio di nettezza urbana sono comunque tenuti a utilizzare il servizio pubblico di raccolta, conferendo i rifiuti nei contenitori più prossimi all'insediamento.

3 - Le distanze sopra indicate sono determinate in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto al successivo art. 5.

4 - Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40%.

5 - Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni sia limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione

di alcuna riduzione; è dovuto nella misura ridotta di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.

6 - L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o di pericolo alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione fermo restando il limite massimo di riduzione previsto al comma 4 del presente articolo

modificato con delibera di C.C. n. 37 del

ART. 3 - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI 20/05/1998

1 - In base al potere di assimilazione previsto dall'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 sono assimilati ai rifiuti solidi urbani i rifiuti speciali non pericolosi sotto elencati:

- * Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- * Rifiuti di carta, cartone e similari;
- * Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- * Imballaggi primari;
- * Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- * Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- * Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- * Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- * Paglia e prodotti di paglia;
- * Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- * Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * Feltri e tessuti non tessuti;
- * Pelli e simil-pelle;
- * Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- * Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * Imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane vetro e di roccia, espansi plastici e minerali simili;
- * Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- * Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro,

- spugna di ferro e simili;
- * Nastri abrasivi;
- * Cavi e materiale elettrico in genere;
- * Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- * Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- * Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- * Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- * Accessori per l'informatica.

2 - le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani sono stabilite nel regolamento del servizio di nettezza urbana;

ART. 4 - GETTITO E COSTO DEL SERVIZIO

1 - Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati di cui all'art. 1, nè può essere inferiore ai limiti di cui all'art. 61 D.Lgs. 507/1993 e disposizioni di legge ivi richiamate.

2 - "Per quanto attiene la determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, si fa rinvio al citato art. 61 del D.Lgv. 507/93. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, determinato nella misura del 5 (cinque) per cento, a titolo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, terzo comma, numero 3) del DPR 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo."

3 - Il costo di esercizio comprende le spese inerenti al servizio e comunque gli oneri diretti e indiretti, le quote di ammortamento degli impianti, gli oneri finanziari da indebitamento relativo al servizio. Il costo comprende inoltre le quote di tributo sgravate ai contribuenti nell'anno di riferimento.

4 - ~~Ove la distinzione tra i costi inerenti e altri costi generali del servizio che non possono essere recuperati col gettito della tassa (spazzamento stradale, raccolta rifiuti giacenti sulle vie e sulle piazze) non risulti da elementi contabili certi, i costi inerenti sono calcolati nella misura del 95% dei costi totali del servizio. abrogato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996~~

5 - Dal costo determinato ai sensi del comma precedente sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo di rifiuti sotto forma di energia e materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alla riduzione di tassa eventualmente riconosciuta nei confronti del singolo utente che abbia posto in essere interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pre-trattamento volumetrico.

ART. 5 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI

- 1 - "La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte adibite a verde di qualsiasi dimensione e superficie e delle aree pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2 comma 4."

Per abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato. modificato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

- 2 - Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre per loro natura rifiuti, quali:
- vani caldaia, cantine e soffitte delle abitazioni;
 - cabine elettriche e simili;
 - edifici adibiti al culto delle religioni riconosciute dallo Stato, limitatamente ai locali destinati al culto e aree di relativa pertinenza.

Non sono altresì soggetti alla tassa:

- a) le unità immobiliari a destinazione abitativa che nel corso dell'anno risultino completamente vuote, chiuse e inutilizzate, nonchè le aree di pertinenza delle stesse, semprechè inutilizzate;
- b) i locali a destinazione non abitativa che nel corso dell'anno risultino inutilizzati, vuoti o chiusi;
- c) i locali e aree diversi da quelli sopra indicati che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai punti a) b) c) precedenti comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili o ad idonea documentazione quale la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità sopravvenute emessa dagli organi competenti, la chiusura dei contratti di fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica, la revoca o la sospensione o il deposito della licenza commerciale tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

- 3 - Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti e che in base alle disposizioni contenute nel regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 D.P.R. 915/82 e successive modificazioni, non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni. Di contro sono soggette alla tassa le superfici

degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;

b) le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti che non sono dichiarati assimilabili agli urbani sulla scorta dell'elenco di cui all'art. 3.

Le aree ove si producono rifiuti urbani o assimilati sono soggette alla tassa.

c) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni e dei relativi servizi, nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicate sul fondo, ferme restando le eventuali riduzioni applicabili ai sensi dell'art. 2.

d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter del D.L. 527/88 convertito in legge 45/1989, adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi ricerca, radiologia e simili, reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le aree diverse da quelle sopra citate (uffici, magazzini, cucine, sale di degenza ove sono ospitati pazienti non affetti da patologie infettive, ecc.) sono assoggettate alla tassa;

e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 D.P.R. 915/82.

I contribuenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tassa di cui alle precedenti lettere a) b) e) devono presentare all'ufficio tributi del Comune la sottoelencata documentazione:

- apposita istanza contenente la dichiarazione che l'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilabili agli urbani oppure che vi si formano rifiuti tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata;
- copia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti speciali;
- copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 legge 475/1988, compresi i fogli dove sono apposti i timbri di vidimazione;
- copia integrale della scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia;
- planimetria dei locali con indicazione delle zone di produzione dei rifiuti speciali.

La documentazione sopra riportata (ad esclusione della planimetria salvo variazioni) deve essere presentata all'atto della richiesta di esclusione dalla tassa e, successivamente,

entro il 20 gennaio di ciascun anno, relativamente ai dati dell'anno precedente.

Le superfici dove vengono prodotti residui destinati al riutilizzo ai sensi del D.L. 438/1994 sono assoggettate alla tassa in misura ridotta, mediante la previsione di un'apposita tariffa.

Per beneficiare della riduzione i contribuenti devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano residui destinati al riutilizzo ai sensi del D.L. 438/94 e successive modificazioni.

L'istanza deve contenere l'impegno a presentare al comune, a pena di decadenza dall'esclusione, entro il mese di febbraio di ciascun anno, la documentazione relativa al prelievo e al riutilizzo dei residui (bolle di accompagnamento, fatture di vendita, contratti con ditte specializzate per la consegna di residui tossici o nocivi destinati al riutilizzo) da cui risulti la quantità dei residui avviati al riutilizzo nell'anno precedente, nonché l'ubicazione dell'insediamento produttivo di provenienza.

La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero a tassazione, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

ART. 6 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

1 - La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 507/1993.

2 - "Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62 del D.Lgv. 507/93. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva." modificato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

3 - Nel caso di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o

detentori, fermi restando in capo a questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4 - E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3 di presentare al competente ufficio del comune, **entro il 20 gennaio di ciascun anno**, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali del condominio e del centro commerciale integrato.

ART. 7 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

1 - La tassa è corrisposta in base tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 - L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 6 comma 3.

3 - La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione e tale cessazione sia debitamente accertata. Ove la cessazione derivi da emigrazione, variazione di residenza, morte, l'abbuono decorre dalla data della comunicazione agli uffici demografici. L'utente (o i suoi eredi) deve comunque esser invitato a presentare denuncia di variazione all'ufficio tributi.

4 - In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione (salvo quanto stabilito nel comma precedente) il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostra, nei modi stabiliti dall'art. 5 comma 2, ovvero mediante altri documenti probatori (chiusura delle utenze, scadenza del contratto di affitto, ecc.) di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ovvero che la tassa è stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o di accertamento d'ufficio.

5 - Ai fini dell'applicazione della tassa le condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo art. 9, imputabili al cambio di destinazione d'uso ovvero alla variazione della superficie tassabile, comprese le diminuzioni dovute all'applicazione di esclusioni, esenzioni e riduzioni previste nel presente regolamento, producono i loro effetti:

a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i limiti di decadenza stabiliti dall'art. 14;

b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al Comune la denuncia di variazione (tranne quanto stabilito nel comma 3) se si tratta di variazioni che comportino una diminuzione del tributo.

ART. 8 - COMMISURAZIONI E TARIFFE

1 - "La tassa è commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati e al costo dello smaltimento, come definito dall'art. 4 del presente regolamento", modificato con delibera di C.C. n. 36 del 25/06/1996

2 - Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti che sintetizzano la capacità di produrre rifiuti e la relativa tipologia qualitativa previsti dal successivo art. 11. Nella determinazione delle tariffe possono essere individuate sottocategorie omogenee con coefficienti differenziati (es. categoria abitazioni, sottocategoria abitazioni con numero di occupanti compreso fra due e quattro).

3 - Ove il contribuente svolga nel medesimo insediamento più attività economiche classificabili in diverse categorie tassabili, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

4 - Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.

5 - Alle imprese artigiane in possesso di licenza commerciale si applica la tariffa relativa alla tipologia di attività commerciale esercitata nell'insediamento.

ART. 9 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO.

1 - " Le aree scoperte soggette a tassazione, a qualsiasi uso adibite, sono computate al 50%." modificato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

2 - Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, fatta eccezione per le aree che costituiscono parti comuni del condominio, in relazione a quanto previsto dal precedente art. 6 comma 2.

abrogato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

3 - La tariffa unitaria è ridotta del 30% nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione:
 - * che vengano utilizzate per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - * che tale destinazione sia specificata in denuncia;
 - * che detta denuncia contenga l'indicazione del comune di

residenza del soggetto passivo nonchè la dichiarazione di quest'ultimo di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato.

Le agevolazioni di cui al punto a) e b) non sono cumulabili.

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

4 - La tariffa è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera b) del precedente comma 3, risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera b) del precedente comma 3.

5 - La tariffa è ridotta del 30% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

6 - Le riduzioni delle superfici e delle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

7 - Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dal presente regolamento.

ART. 10 - AGEVOLAZIONI

1 - Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 5 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 9 si applicano le esenzioni e riduzioni di seguito indicate:

a) sono esonerate dalla tassa le abitazioni principali e relative pertinenze occupate a titolo di proprietà, altro diritto reale, affitto, comodato, dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di che trattasi è concesso in base a richiesta dell'ufficio servizi sociali del Comune, ove siano attestate le circostanze che giustificano l'esonero. Le condizioni per l'esonero sono fissate nel piano socio - assistenziale ovvero sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il mese di febbraio di ogni anno per l'anno in corso;

b) sono esonerate dalla tassa le scuole statali di ogni ordine e grado per le quali sussiste l'obbligo del Comune, ai sensi delle disposizioni vigenti, di provvedere in tutto o in parte al pagamento delle spese di gestione;

c) è consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciale e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico - organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti o altri trattamenti che agevolino lo smaltimento o il recupero, ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs. 507/1993. Il rimborso è concesso, previa presentazione di idonea documentazione, con provvedimento della Giunta Comunale che provvede alla quantificazione delle relative somme, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio. Il regolamento del servizio di nettezza urbana prevede le modalità di presentazione della documentazione necessaria.

d) "gli utenti diversi da quelli di cui alla lettera c) che installino sistemi di compostaggio dei rifiuti secondo le modalità previste nel regolamento per il servizio di nettezza urbana beneficiano delle seguenti riduzioni tariffarie:

- riduzione del 30% per le prime tre annualità di applicazione dell'agevolazione;
- riduzione del 20% per le successive annualità di applicazione dell'agevolazione.

La riduzione è applicabile se richiesta in sede di denuncia originaria o di variazione. Il regolamento del servizio di nettezza urbana prevede altresì la documentazione necessaria per l'ottenimento della riduzione- La presente agevolazione non è cumulabile con le agevolazioni previste all'art. 9, comma 3, lettere a) e b);

modificato con
delibera di C.C
N. 45 del
25/11/2002

2 - Le esenzioni e le riduzioni di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio finanziario cui si riferisce la predetta iscrizione a bilancio. Il funzionario responsabile di cui all'art. 17 provvede, al termine dell'esercizio, alle opportune sistemazioni contabili, disponendo l'emissione di mandati e reversali a compensazione.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE

1 - Per l'applicazione delle tassa i locali e le aree sono distinti nelle sottoelencate categorie. A ciascuna di dette categorie, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 comma 2 del presente regolamento, sono attribuiti parametri quantitativi e qualitativi di produzione dei rifiuti.

2 - La tariffa per ciascuna sottocategoria viene determinata, in base al rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile di cui all'art. 8 comma 2 per i parametri di incidenza qualitativa e quantitativa di cui al presente articolo.

La tariffa così determinata viene moltiplicata per la metratura imponibile dei singoli insediamenti al fine di determinare l'importo della tassa, salvo l'applicazione di riduzioni, esenzioni, esclusioni previste nel regolamento che non debbano essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

ART. 12 - DELIBERAZIONI DI TARIFFA

1 - Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata

deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

2 - Ai fini del controllo di legittimità la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3.

3 - Nei casi di dissesto dichiarato ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità, è confermato il potere di apportare variazioni tariffarie oltre il limite del 31 ottobre.

ART. 13 - DENUNCE

1 - I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali e aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

2 - La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

3 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'Ente, istituto, società o altra organizzazione, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

Dovranno inoltre essere indicate le condizioni che possono portare ad esenzioni, riduzioni, esclusioni della tassa ai sensi del presente regolamento.

4 - La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal legale rappresentante o negoziante.

5 - L'ufficio tributi del Comune rilascia ricevuta della denuncia. La denuncia può anche essere spedita per posta. In tal caso fa fede la data del timbro postale.

6 - Gli uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze,

autorizzazioni o concessioni, nonchè nel caso di variazioni anagrafiche, di residenza, ecc. devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, fermo restando l'obbligo dell'utente anche in assenza di detto invito esplicito.

ART. 14 - ACCERTAMENTO

Si applicano le disposizioni dell'art. 71 del D.Lgv. 507/1993.

ART. 15 - RISCOSSIONE

Si applicano le disposizioni dell'art. 72 del D.Lgv. 507/1993.

ART. 16 - POTERI DEI COMUNI

1 - Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 del D.Lgv. 507/1993 l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati e sottoscritti. L'ufficio comunale competente può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, o a società che gestiscono pubblici servizi, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2 - In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3 - Il caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i requisiti previsti dall'art. 2729 del c.c..

ART. 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti

relativi, dispone i rimborsi, sottoscrive i ruoli di cui all'art. 13.

ART. 18 - RIMBORSI

1 - Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

2 - Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 7 commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 7, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è stato iscritto il tributo.

3 - In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4 - Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

ART. 19 - SANZIONI

1 - Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per omessa denuncia è ridotta al 5% o al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, ma prima dell'accertamento d'ufficio.

2 - Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre il 25% della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50% del maggiore importo dovuto.

3 - Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 6, comma 4, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare il base alla gravità della violazione.

4 - Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni, il comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo

anno successivo a quello della commessa infrazione.

5 - Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione al ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento e fino alla data di consegna alla sezione del dipartimento regionale delle entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

6 - Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 18.

ART. 20 - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1 - Per il servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, **temporaneamente locali o aree pubbliche**, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

"Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente." modificato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

2 - La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata in un importo percentuale del 50%.

3 - La mancanza di corrispondente voce di uso nella classifica contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e per tipologia qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

4 - L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi e aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgv. 507/1993 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

5 - In caso di uso fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

6 - Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.

7 - Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 9 e 10.

ART. 21 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

1 - Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono immediatamente applicabili, ad eccezione di quelle previste dagli articoli sotto indicati, che sono applicabili dal 1 gennaio 1997:

- art. 6 comma 2 (parti comuni del condominio)
- art. 6 comma 3 (versamento della tassa per multiproprietà e spazi comuni dei centri commerciali integrati);
- art. 6 comma 4 (presentazione dell'elenco dei condomini o degli utilizzatori degli spazi dei centri commerciali integrati);
- art. 7 comma 2 relativamente ai soggetti passivi in caso di multiproprietà (secondo periodo);
- art. 8 (commisurazione della tassa e tariffe);
- art. 9 comma 1 (tariffe per particolari condizioni d'uso)
- art. 11 (classificazione dei locali e delle aree).

modificato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

2 - A fini della determinazione del costo di esercizio del servizio, per gli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 5 per cento a titolo di costo dello smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 terzo comma D.P.R. 915/1982. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione, è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per gli anni 1995 e 1996. Per eccedenza di gettito si intende la copertura % dei costi inerenti del servizio superiore al 100 per cento.

3 - In sede di prima applicazione della nuova disciplina le denunce originarie e di variazione di cui all'art. 13, sono presentate entro il 20.01.1996 senza l'indicazione delle aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in multiproprietà di uso comune. Le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, nonché l'elenco di cui al comma 4 dell'art. 6 del presente regolamento, sono presentati entro il 30 settembre 1996 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili, a decorrere dall'anno 1997. Le richieste di riduzione di cui all'art. 9 commi 3 - 4 - 5 - 6 - 7 del presente regolamento sono presentate per l'anno 1995 entro il 15 ottobre e le relative riduzioni hanno effetto dal 1° gennaio. Le esenzioni e riduzioni previste dall'art. 10 del presente regolamento hanno efficacia a partire dal 1 gennaio 1996.

4 - Fino all'entrata in vigore della normativa di riordino della materia, i rifiuti di cui all'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attività svolte su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della relativa tassa. abrogato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

5 - Per le superfici superiori a quelle previste nel comma precedente gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a condizione che presentino annualmente al comune, nei termini ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si applicano le sanzioni di cui all'art. 19 del presente regolamento, oltre al pagamento della tassa dovuta. abrogato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

6 - Per l'anno 1995 la denuncia relativa alle superfici di cui al precedente comma 4 e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce relative alle superfici di cui al comma 5, sono presentate entro il 15 ottobre 1995. abrogato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

7 - Fino all'entrata in vigore del decreto legge 373/95 non è dovuta la tassa per le superfici di cui ai precedenti commi 4 e 5, qualora l'operatore fornisca idonea documentazione sull'effettivo smaltimento a proprie spese dei relativi rifiuti.

abrogato con delibera di C.C. n. 6 del 09/02/1996

8 - Il Comune, in caso di deliberazione delle riduzioni di cui all'art. 9, commi 3 - 4 - 5 - 6 - 7 del presente regolamento, deve assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno 1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che eccedano il 20 per cento rispetto alla tassa dovuta.

ART. 22 - INVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, nonchè alle norme di legge ivi richiamate.